

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 9 MARZO 2017

n. 29 suppl.



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 2

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 4

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 3

“Abrogazione della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25 (Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa))” 7

REGOLAMENTO REGIONALE 6 marzo 2017, n. 5

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114). 8

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 2

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

- a) il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 1257/2015 del Tribunale di Lecce nel giudizio Rosato Nicola/RP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) pari a euro 5.074,54 si provvede, per la somma di euro 2.925,89, mediante imputazione alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso”; per le spese legali e procedurali di euro 2.148,65, attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- b) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1101/2016, TAR Puglia, terza sezione, nel giudizio Barivela s.r.l. /RP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) pari a euro 2.838,68 per le spese legali e procedurali si provvede attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- c) il debito fuori bilancio derivante sentenze n. 1728 e 1729 del 2011, emesse dal TAR Puglia, Bari, dell’importo di euro 3.780,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318. Dip. 62, Sez. 08;

- d) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: contenzioso 024/16/LO/PATLEG, Corte appello Bari, avvocato Giuseppe R. Cioce, euro 7.879,24; contenzioso 024/16/LO/PATLEG, Cassazione, avvocato Giuseppe R. Cioce, euro 8.754,72, per un importo complessivo pari a euro 16.633,96. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.633,96 di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocinio Legale a favore di amministratori e dipendenti regionali". All'impegno, liquidazione e pagamento in favore degli aventi diritto si provvede con determinazioni dell'avvocatura regionale;
- e) i debiti fuori bilancio, in favore l'avvocato Nicola Nicoletti, già coordinatore del soppresso settore legale, di seguito elencati: contenzioso 1270/09/GA, Pasca e altri c/Regione, euro 1.542,67; contenzioso 1271/09/GA, Fusco e altri c/Regione, euro 1.996,10; contenzioso 1272/09/GA, Venditti e altri c/Regione, euro 1.600,62; contenzioso 1274/09/GA Valzano e altri c/Regione, euro 2.110,60; contenzioso 1276/09/GA, CREDIFARMA e altri c/Regione, euro 1.600,62; per un importo complessivo pari a euro 8.850,61. Al finanziamento della spesa di euro 8.850,61 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1313 "Spese per competenze professionali dovute ai Legali interni ante regolamento regionale 2/2010";
- f) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai, contenziosi di seguito elencati: contenzioso 173/96/DL, Consiglio di Stato, euro 4.930,50; contenzioso 309/95/CO, TAR Lecce, euro 1.273,96; contenzioso 2333/94/SI, TAR Lecce, euro 929,68; contenzioso 47/96/N/SH, Corte suprema di cassazione, euro 1.446,42; contenziosi da numero 5835/2001/L a 5840/2001/L, Corte di appello, euro 4.108,84; contenzioso 2427/96/CO, Pretura Taranto, euro 3.375,89; importo complessivo: euro 16.065,29. Al finanziamento della spesa complessiva di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori";
- g) il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo 3755/2016 emesso dal Giudice di pace di Bari dell'importo complessivo di euro 4.367,43. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera g) si provvede, in adempimento alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale del 10 dicembre 2012, n. 36, che dispongono il subentro della Regione Puglia in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti, esistenti in capo alle sopresse comunità montane, fatta eccezione delle fattispecie indicate dalla stessa norma, come segue: imputazione al capitolo 1730 "Contributo all'Arif o, fino alla successione della stessa, alla competente comunità montana in liquidazione, per il subentro nelle funzioni già svolte dalle sopresse comunità montane", missione 9, programma 5, titolo 1, limitatamente alla sorte capitale di euro 3.702,24; le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese procedurali e legali con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 5,54; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per euro 659,65;
- h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 3681/2015, determinata dai contenziosi degli operai forestali assunti dalla Regione Puglia dell'importo complessivo di euro 72.146,77. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera h) si provvede, limitatamente alla sorte capitale di euro 63.076,79, con variazione in aumento al bilancio del corrente esercizio, capitolo 4120, missione 9, programma 5, titolo 1, "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, art. 19", previa variazione in diminuzione del capitolo 1110090, missione 20, programma 1, titolo 1, "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; le somme dovute a titolo di interessi legali, pari a euro 280,82, sono finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315, "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali pari a euro 8.789,16, con imputazione sulla missione 1,

- programma 11, titolo 1, capitolo 1317, "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- i) il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa della Corte di appello di Roma, terza sezione civile n. 6573/2015, pubblicata il 25 novembre 2015, R.G. n. 3213/2011, dell'importo di euro 374.213,08. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 10, programma 2, titolo 1, capitolo 553023 del bilancio regionale "Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto ERPT, l.r. 37/95 articolo 3" per euro 374.213,08, previa variazione in diminuzione per euro 374.213,08 della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento per importo di euro 374,213,08, in termini di competenza e cassa, della missione 10, programma 2, titolo 1, medesimo capitolo 553023 del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 Marzo 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 3

“Abrogazione della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25 (Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa))”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. La legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25 “Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016, è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 Marzo 2017

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 6 marzo 2017, n. 5

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44 L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2099 del 21/12/2016 recante l'approvazione definitiva del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, in attuazione dell'art.7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Dirigenza Comparto Autonomie Locali), all'art. 27 del CCN 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, e all'art.9 della L.114/2014, con decorrenza 1.1.2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. I compensi da liquidare per giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, soggiacciono all'applicazione dell'art.1 comma 457 della L.147/2013, mentre per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, che dispone la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano secondo la disciplina regolamentare *ratione temporis* vigente entro il limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Art. 2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

1. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludano con esito favorevole all'Ente.
2. L'assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto della connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati. I compensi professionali per l'attività di cui all'art.1 gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell'Ente, denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. L'ammontare dei compensi erogati per giudizi definiti con pronunce favorevoli con compensazione o con

omessa pronuncia sulle spese, di cui al seguente art.3 commi 2 e 3, non può superare lo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 di cui all'art.9 comma 6, del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso limite stabilito da norme sopravvenute.

5. L'ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai fini del rispetto dei tetti della spesa di personale e del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura l'inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell'ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

(Criteri di quantificazione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto —ove sia oggetto di specifica condanna — del rimborso spese forfettarie, che è acquisito al bilancio regionale.
2. In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 30%.
3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 50%.
4. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, reso in giudizi a cognizione piena o sommaria in qualunque stato e grado e pronunciato da qualunque autorità idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito, con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Amministrazione regionale ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione regionale, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.
5. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio.

Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Amministrazione rimanga integra.

6. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l'estinzione o l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.
7. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, il compenso professionale è unico.
8. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato regionale ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore 20%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad avvocato esterno per esigenze di domiciliatura della causa.
9. Quando in una causa l'avvocato assiste la Regione contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

10. La disposizione di cui al comma precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

Art. 4

(Preventivo e Notula)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico difensivo, l'avvocato predispone un preventivo di compenso massimo liquidabile, fermo restando che l'effettivo compenso da corrispondere, eventualmente dovuto all'esito della controversia, è determinato in ragione dell'effettiva attività difensiva prestata. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dai parametri fissati negli atti adottati dall'Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali.
2. I parametri fissati all'atto dell'affidamento dell'incarico, anche a ratifica, sono fissi e invariabili, salva l'ipotesi che in corso di causa il valore della controversia subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell'incarico.
3. All'esito del giudizio, l'avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale è indicata l'effettiva attività svolta e vengono quantificati gli effettivi compensi maturati.
4. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall'avvocato regionale incaricato e vistata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato Coordinatore.

Art. 5

(Criteri di ripartizione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione integrale o parziale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo sentenze favorevoli all'Amministrazione e nell'ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti, le relative somme, compensate o recuperate, anche parzialmente, sono ripartite tra gli avvocati regionali in servizio, indipendentemente dalla qualifica da ciascuno posseduta, secondo i criteri seguenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 9, commi 1, 6 e 7, del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 o dalle eventuali successive modifiche normative.
2. All'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole spetta il 10% della somma. Nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà parimenti divisa fra i difensori regionali. È esclusa la liquidazione ove, con riferimento al relativo giudizio, sia intervenuta sanzione disciplinare da parte dell'Ente datore di lavoro (o Consiglio dell'Ordine) per il mancato, ritardato o negligente compimento di adempimenti processuali inerenti il mandato (art. 26 codice deontologico).
3. A tutti gli avvocati regionali (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti) spetta il residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della somma pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale ex art.7 della L.R. 19 del 31.12.2010.
4. Ai sensi dell'art.9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L.144/2014, la ripartizione tra tutti gli Avvocati dell'Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali recuperate a carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'Avvocatura e delle regole sancite dal Codice deontologico, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione da parte dell'Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell'adempimento del mandato professionale al medesimo conferito. A tal fine ciascun Avvocato sarà assoggettato a valutazione sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale oggetto dell'incarico in esame. In particolare si terrà conto: a) dell'eventuale

mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze destinate allo svolgimento di attività non differibili, da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi l'Avvocato Coordinatore disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al singolo Avvocato in relazione allo specifico affare trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, il compenso spettante all'Avvocato in relazione agli affari nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità sarà ridotto in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione del compenso, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale l'Avvocato Coordinatore dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale l'Avvocato Coordinatore rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti all'Avvocato. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, l'Avvocato Coordinatore opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

5. La ripartizione delle somme per ciascun avvocato sarà effettuata limitatamente all'attività professionale svolta nel periodo successivo al suo formale inquadramento nel profilo professionale di avvocato regionale e all'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati.

Art. 6

(Avvocato Coordinatore)

1. L'Avvocato Coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento, ad eccezione dei soli giudizi in cui risulta officiato della rappresentanza e difesa della Regione Puglia; in tali ipotesi concorre nella misura e con le modalità stabilite all'art. 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.

Art. 7

(Natura dei compensi e modalità di erogazione)

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento hanno natura retributiva.
2. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.
3. I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.
4. L'Avvocato Coordinatore provvede con apposito atto a liquidare per il tramite della Sezione Personale i compensi dovuti.
5. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.
6. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

Art. 8

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

1. Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n.15 e al regolamento di attuazione, nonché delle norme in materia di trasparenza.


Art. 9**(Oneri connessi all'iscrizione all'Albo)**

1. Sono a carico della Regione Puglia gli oneri per l'iscrizione ed il successivo mantenimento degli avvocati regionali nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 6 Marzo 2017

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)